



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

C/F:83002560650 - Tel. 097576001

prot.atena@asmepec.it

www.comune.atenalucana.sa.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 11 DEL 16/03/2023	TIROCINI FORMATIVI CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - APPROVAZIONE CONVENZIONE
--	---

L'anno *duemilaventitré* il giorno *sedici* del mese di *marzo* a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, alle ore *13:00*, si è riunita, presso *la Casa Comunale*, in seduta *Ordinaria* la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco / Presidente	VERTUCCI LUIGI	Si	
Vice Sindaco	MANZOLILLO FRANCESCO	Si	
Assessore	SICILIANO MICHELINA	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott.ssa Carmela BRANCATO**.

Il Sindaco, in qualità di *Presidente*, dopo aver constatato la presenza del numero legale degli intervenuti occorrente per la valida costituzione del consenso, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

I presenti prendono atto preliminarmente che sulla proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area competente sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL):

Tipo parere	Favorevole/Non Favorevole	Data	Firma del Funzionario Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	16/03/2023	Responsabile AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DEMOGRAFICI f.to Dott. Daniele PADOVANI
Regolarità Contabile	Favorevole	16/03/2023	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA f.to Dott. Daniele PADOVANI

Il Presidente relaziona in merito all'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- Il D.M. 25 Marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento" prevede che:

1. i tirocini formativi e di orientamento a favore dei soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico sono finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi ed ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. i rapporti intercorrenti tra datori di lavoro privati/pubblici ed i soggetti ospitati non costituiscono rapporto di lavoro;
3. i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento possono essere anche le Università;
4. i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
5. i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile dell'inserimento dei tirocinanti;
6. i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio;
7. i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari.

- la Direttiva n. 3/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni "Tirocini formativi e di orientamento" assegna, tra l'altro, un prioritario interesse per le amministrazioni nel favorire l'utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università, ed un ruolo attivo alle amministrazioni, affinché le stesse contribuiscano ad individuare le materie, gli studi, le relazioni, le analisi utili alla propria organizzazione ed ai processi in generale, favorendo l'esperienza del tirocinante, consentendogli l'approccio diretto all'organizzazione e ai processi lavorativi, anche al fine di sviluppare percorsi orientati alle nuove necessità delle amministrazioni pubbliche;

- In particolare la direttiva sopra citata specifica che:

1. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro poiché non ne riveste le caratteristiche, né lo potrebbe in ambito pubblico dove l'accesso al rapporto di lavoro è soggetto alla regola del concorso pubblico;
2. Non sussistendo un rapporto di lavoro subordinato, non è possibile prevedere la corresponsione di alcuna retribuzione;
3. I costi dei tirocini, non costituendo tra l'altro rapporti di lavoro, non sono a carico delle amministrazioni ospitanti;

- per quanto attiene ai tirocini curriculari, non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extracurriculari in quanto non si applicano, in via diretta le "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della Legge Fornero 92/2012 a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013;

- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;

Rilevato che

-i tirocini formativi curriculari rappresentano una straordinaria opportunità, da un lato, per la formazione applicata degli studenti universitari, con la diretta implementazione delle nozioni apprese durante i corsi di studio e dall'altro, per l'inserimento temporaneo all'interno degli enti ed aziende ospitanti di personale qualificato e con formazione universitaria aggiornata, in grado di portare un significativo contributo alle attività lavorative;

- il Comune di Atena Lucana ritiene utile avvalersi di tirocinanti qualificati che affianchino il personale dei servizi, al fine di favorire la complementarietà tra due livelli fondamentali della formazione, gli apporti teorici e l'esperienza sul campo;

- il Comune di Atena Lucana, titolare di un consolidato patrimonio di esperienze e di cultura dei servizi, ritiene importante contribuire alla loro diffusione anche avvalendosi di professionalità orientate ai propri fini, valori e principi e formate su modalità operative proprie dei servizi comunali;

Considerato, pertanto, opportuno avvalersi di tirocini formativi con l'Università degli Studi di Salerno provvedendo all'inoltro di una richiesta di attivazione di una Convenzione Quadro per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del DM 142/98;

Dato atto che

- non sono previsti oneri diretti per il Comune di Atena Lucana derivanti dalla convenzione in oggetto;

- il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Salerno con delibera rep. n. 156/2017 del 26.09.2017 ha approvato lo schema di Convenzione Quadro per i tirocini di formazione ed orientamento curriculare e la relativa modulistica;

Visti

- Lo Statuto Comunale;

- Il Testo Unico degli enti locali – D.lgs n. 267 del 2001 e ss.mm.ii;

- La vigente normativa in materia di tirocini;

Con approvazione unanime e favorevole,

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare lo schema di convenzione quadro tra il Comune di Atena Lucana e l'Università degli Studi di Salerno per la realizzazione di tirocini formativi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che non sono previsti oneri a carico del Comune di Atena Lucana derivanti dalla Convenzione sopra richiamata;

4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, Dott. Daniele Padovani di sottoscrivere la convenzione;

5. Di dare atto che sulla proposta della deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del Testo Unico degli Enti locali.

La Giunta con separata ed unanime votazione favorevole espressa per appello nominale dei presenti evotanti, al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali, delibera didichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, dopo essere stato letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luigi VERTUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela BRANCATO

*****ESECUTIVITA'*****

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal **16/03/2023**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela BRANCATO

*****ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE*****

Si attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **16/03/2023**

Atena Lucana, lì **16/03/2023**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela BRANCATO

La presente è copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela BRANCATO